

**MANUALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI SEGNALANTI
("MANUALE WHISTLEBLOWING")**

INDICE

I.	Contenuto, ambito applicativo e normativa	1
1.	Contenuto	
2.	Ambito applicativo	
3.	Normativa di riferimento	
II.	Definizioni	2
III.	Sistemi di presentazione delle Segnalazioni	4
1.	I Canali di Segnalazione	
2.	Canali di Segnalazione in forma orale	
3.	Canali di Segnalazione in forma scritta	
4.	Modalità di svolgimento dell'incontro personale	
5.	Modalità di Segnalazione tramite scritto su supporto cartaceo	
6.	Tutela della riservatezza	
7.	Tracciamento delle Segnalazioni orali	
8.	Altri sistemi di Segnalazione	
IV.	Caratteristiche delle Segnalazioni	6
1.	Attinenza con il contesto lavorativo	
2.	Contenuto	
3.	Esclusioni	
4.	Segnalazioni anonime	
V.	Gestione delle Segnalazioni	7
1.	Il Gestore delle Segnalazioni	
2.	Gestione delle Segnalazioni	
3.	Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni	
VI.	Attività di istruttoria interna	9
1.	Obbligo di dare un seguito "corretto" alle Segnalazioni	
2.	Attività di verifica del fondamento delle Segnalazioni	
3.	Esiti dell'attività di istruttoria interna	
4.	Obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi	
VII.	Modalità di archiviazione e conservazione	11
1.	Tenuta e conservazione del Registro	
2.	Archiviazione e conservazione della documentazione	

I. CONTENUTO, AMBITO APPLICATIVO E NORMATIVA

1. Contenuto

Il presente manuale definisce le **modalità operative** connesse alla presentazione e alla gestione di segnalazioni di presunti illeciti, secondo le previsioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che, in attuazione della Direttiva (UE) 23 ottobre 2019 n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, introduce un sistema di tutele a garanzia sia di chi segnala violazioni del diritto dell'Unione, sia di soggetti diversi dal segnalante ma a questo connessi in vario modo.

2. Ambito applicativo

Le modalità operative definite nel presente manuale si applicano a **BOCCHIO S.r.l.**, nell'ambito del sistema di segnalazioni adottato ai sensi del citato D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

3. Normativa di riferimento

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, sulla «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*».
- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche*».
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*».

II. DEFINIZIONI

I seguenti termini saranno impiegati secondo il significato a ciascuno attribuito:

ANAC	significa l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Canali di Segnalazione	significa i canali interni per l'effettuazione di qualsiasi Segnalazione, in forma orale e in forma scritta, istituiti e attivati da BOCCHIO S.r.l., sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali.
Consigliere Delegato	significa il consigliere di BOCCHIO S.r.l. munito di poteri di ordinaria – ed eventualmente straordinaria – amministrazione.
Consiglio di Amministrazione	significa il consiglio di amministrazione di BOCCHIO S.r.l..
Decreto Whistleblowing	significa il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.
Facilitatore	significa ogni persona fisica operante nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante che lo assiste nel processo di Segnalazione.
Gestore delle Segnalazioni	significa il soggetto individuato da BOCCHIO S.r.l., al proprio interno, in possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza e dotato di una specifica formazione in materia di <i>privacy</i> e di <i>whistleblowing</i> , a cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, incluso il loro esame – con il coinvolgimento delle funzioni aziendali di volta in volta competenti – e il loro corretto riscontro.
Organo di Controllo	significa l'organo di controllo di BOCCHIO S.r.l. (collegio sindacale e/o revisore legale dei conti).
Segnalante	<p>significa la persona fisica che effettua una Segnalazione, una denuncia o una divulgazione pubblica di informazioni su qualsiasi Violazione acquisita nell'ambito del contesto lavorativo.</p> <p>Nota bene: sono <u>considerati Segnalanti</u> e come tali godono delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lavoratori subordinati; b) lavoratori autonomi; c) liberi professionisti e consulenti; d) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; e) azionisti (persone fisiche); e f) soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche se esercitate in via di fatto). <p>Nota bene: sono considerati <u>soggetti diversi dai Segnalanti</u> che comunque godono di tutele analoghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i Facilitatori; ii) persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante e legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii) colleghi di lavoro del Segnalante e aventi con il medesimo un rapporto abituale e corrente; iv) enti di proprietà del Segnalante; v) enti presso cui il Segnalante lavora; e vi) enti operanti nello stesso contesto lavorativo del Segnalante.

Segnalazione	<p>significa ogni comunicazione, orale o scritta, anche in forma anonima, del Segnalante avente a oggetto qualsiasi Violazione di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, nell'ambito del contesto lavorativo.</p> <p>Nota bene: possono formare oggetto di Segnalazione anche <u>irregolarità e/o anomalie</u>, ossia elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al Segnalante che potrebbe essere commessa una Violazione.</p> <p>Nota bene: possono formare oggetto di Segnalazione anche elementi che riguardino <u>condotte volte a occultare Violazioni</u> (esempio: l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione di una Violazione).</p> <p>Nota bene: non sono considerate Segnalazioni, come tali non tutelate ai sensi del Decreto Whistleblowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) notizie palesemente prive di fondamento; b) informazioni già di dominio pubblico; c) informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni di scarsa attendibilità (voci di corridoio); d) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante, o attinenti in via esclusiva ai suoi rapporti individuali di lavoro, o ai suoi rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (esempio: vertenze di lavoro in fase precontenziosa, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici).
Violazione	<p>significa qualsiasi comportamento, atto e/o omissione in violazione di disposizioni:</p> <p>a) del <u>diritto nazionale</u>, quindi: (i) illeciti civili; (ii) illeciti amministrativi; (iii) illeciti penali (inclusi i reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto 231); e (iv) illeciti contabili/tributari;</p> <p>b) del <u>diritto UE</u>, precisamente: (i) illeciti riguardanti i settori dei contratti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari, della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata, della protezione dei dati personali e della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; (iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; e (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei predetti settori.</p>

III. SISTEMI DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. I Canali di Segnalazione

BOCCHIO S.r.l. si è dotata di **canali interni per l'effettuazione di Segnalazioni**. Tali canali garantiscono la **riservatezza** dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta dalla Segnalazione (o comunque ivi menzionata), nonché del contenuto della Segnalazione, inclusi i documenti a supporto che siano presentati dal Segnalante.

I Canali di Segnalazione, **alternativi tra loro**, e aventi ciascuno le medesime finalità ed efficacia, sono di seguito riportati.

2. Canali di Segnalazione in forma orale

Sono previsti **due Canali di Segnalazione in forma orale**, e precisamente:

- a) sistema di messaggistica vocale, al numero 030.2330505, gestito in via esclusiva dal Gestore delle Segnalazioni;
- b) incontro personale con il Gestore delle Segnalazioni, su richiesta del Segnalante attraverso uno degli altri Canali di Segnalazione.

3. Canale di Segnalazione in forma scritta

È previsto **un Canale di Segnalazione in forma scritta**, e precisamente:

invio di uno scritto su supporto cartaceo, in busta chiusa recante la dicitura “*riservata al Gestore delle Segnalazioni*” o similare, mediante l’impiego della posta ordinaria, all’indirizzo della sede amministrativa di BOCCHIO S.r.l., ossia **Via del Mella 44/E, 25125 Brescia (BS)**.

4. Modalità di svolgimento dell'incontro personale

Qualora il Segnalante ne faccia espressa richiesta nel contesto della Segnalazione, è previsto un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

L'incontro sarà fissato dal Gestore delle Segnalazioni entro un **termine** ragionevole dalla data di ricevimento della richiesta, di regola entro **cinque giorni lavorativi**.

Quanto al **luogo**, al fine di garantire la riservatezza del Segnalante e del contenuto della Segnalazione, l'incontro potrà svolgersi – secondo il prudente apprezzamento del Gestore delle Segnalazioni – all'esterno della sede sociale, oppure presso la sede sociale ma in un giorno o in una fascia oraria in cui sia prevista una scarsa presenza di personale dipendente.

5. Modalità di Segnalazione tramite scritto su supporto cartaceo

Per l'invio delle Segnalazioni, ogni Segnalante potrà avvalersi dell'apposito **“modulo di segnalazione”** predisposto da BOCCHIO S.r.l., e disponibile – in formato .pdf – sul sito web aziendale, nella sezione dedicata “*Whistleblowing*”.

In tal caso, al fine di garantire la massima riservatezza possibile sia della persona del Segnalante sia della Segnalazione, ogni Segnalante è invitato a seguire la seguente **procedura**:

- a) utilizzare **due buste**, per **separare i dati personali del Segnalante dalla Segnalazione vera e propria**, inserendo, in una busta, i propri dati identificativi e la copia di un documento di riconoscimento e, nell'altra busta, la Segnalazione e la documentazione a supporto; e
- b) completati i passaggi di cui sopra, una volta chiuse le due buste, **inserire tali buste in una terza busta**, la quale dovrà riportare la dicitura “*riservata al Gestore delle Segnalazioni*”, o similare, ed essere inviata – chiusa – all’indirizzo della sede amministrativa di BOCCHIO S.r.l. sopra indicato.

6. Tutela della riservatezza

Ciascuno dei Canali di Segnalazione è strutturato per garantire la **massima riservatezza possibile**:

- a) della persona del Segnalante e dell’eventuale Facilitatore;

- b)** della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione; e
- c)** del contenuto della Segnalazione (inclusa la documentazione a supporto).

7. Tracciamento delle Segnalazioni orali

Il sistema di gestione delle Segnalazioni garantisce il **tracciamento** delle Segnalazioni orali:

- a)** nel caso della messaggistica vocale, il sistema è provvisto di registrazione automatica, per cui la Segnalazione – su consenso rilasciato di volta in volta dal Segnalante – viene conservata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, custodito dal Gestore delle Segnalazioni nel rispetto delle norme privacy sulla sicurezza;
- 3)** nel caso di incontro diretto, il Gestore delle Segnalazioni provvede a registrare l’incontro – previo consenso del Segnalante – mediante dispositivi idonei alla conservazione e all’ascolto, ovvero a redigere un verbale dell’incontro, che viene fatto firmare dal Segnalante.

8. Altri sistemi di Segnalazione

Il Decreto Whistleblowing prevede **sistemi di Segnalazione alternativi**, e precisamente:

- a)** possibilità di effettuare una Segnalazione attraverso il canale esterno istituito da ANAC;
- b)** possibilità di rivolgersi alle autorità giudiziarie per inoltrare denunce di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo; e
- c)** possibilità di rendere la Segnalazione di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Nota bene: le **condizioni** per ricorrere alla Segnalazione attraverso il canale ANAC sono le seguenti:

- i)** il canale interno obbligatorio non è attivo, ovvero, pur essendo attivo, non è conforme al Decreto Whistleblowing in merito ai soggetti o alle modalità di presentazione delle Segnalazioni;
- ii)** il Segnalante ha fatto una Segnalazione attraverso uno dei Canali di Segnalazione senza tuttavia che la stessa abbia avuto seguito;
- iii)** il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una Segnalazione attraverso uno dei Canali di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione (esempio: qualora il Gestore delle Segnalazioni versi in una situazione di conflitto di interessi); o
- iv)** il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nota bene: le **condizioni** per effettuare una divulgazione pubblica di una Segnalazione sono le seguenti:

- i)** il Segnalante, dopo avere effettuato una Segnalazione mediante uno dei Canali di Segnalazione a cui BOCCHIO S.r.l. – attraverso il Gestore delle Segnalazioni – non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia effettuato una segnalazione esterna ad ANAC, a cui quest’ultima, a propria volta, non abbia dato riscontro entro termini ragionevoli;
- ii)** il Segnalante abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad ANAC che, tuttavia, non abbia dato riscontro entro termini ragionevoli;
- iii)** il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e non sulla base di semplici illazioni, che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; o
- iv)** il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

IV. CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

1. Attinenza con il contesto lavorativo

Le informazioni sulle Violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

Sono quindi **irrilevanti** informazioni su Violazioni attinenti a contesti differenti.

2. Contenuto

Ogni Segnalazione deve:

- a)** essere circostanziata e fondata su elementi precisi e concordanti;
 - b)** descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante; e
 - c)** contenere tutte le informazioni necessarie per individuare l'autore o gli autori della Violazione.
- A tali fini, ogni Segnalazione **deve indicare, in modo chiaro e specifico**, almeno:
- i)** le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
 - ii)** la descrizione del fatto, insieme alle modalità con cui il Segnalante ne ha avuto conoscenza;
 - iii)** le generalità del soggetto o dei soggetti cui attribuire il fatto segnalato, o altri elementi che consentano di identifierli;
 - iv)** l'indicazione di nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati; e
 - v)** ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Inoltre, è fondamentale che ogni Segnalazione sia corredata da **documenti** che forniscano elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

Infine, fatto salvo quanto *infra* osservato per il caso di Segnalazioni anonime, è auspicabile che ogni Segnalazione presenti **elementi che consentano di identificare il Segnalante**, di cui verrà garantita comunque la riservatezza.

3. Esclusioni

Le Segnalazioni **non** possono riguardare (vd. anche la definizione di Segnalazione):

- a)** notizie palesemente infondate;
- b)** notizie non supportate da elementi fattuali o documenti univoci (generici sospetti);
- c)** notizie basate su indiscrezioni di terzi di scarsa attendibilità (voci di corridoio);
- d)** notizie di dominio pubblico al momento della Segnalazione;
- e)** contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante, o attinenti in via esclusiva al rapporto di lavoro del Segnalante (esempio: conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici); o
- f)** segnalazioni di particolari categorie di violazioni o di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

4. Segnalazioni anonime

Sono anonime le Segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Le Segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dal Gestore delle Segnalazioni e **gestite alla stregua di Segnalazioni palesi, a condizione** che:

- a)** siano ricevute attraverso i Canali di Segnalazione;
- b)** non siano inammissibili; e
- c)** siano circostanziate e suscettibili di attività di istruttoria.

In tali casi, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a **registrare, gestire e conservare** le Segnalazioni anonime, in modo da rendere possibile un eventuale richiamo alle stesse da parte di quei Segnalanti che, a posteriori, intendano disvelare la propria identità e beneficiare, quindi, delle tutelle previste dal Decreto Whistleblowing.

V. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Il Gestore delle Segnalazioni

BOCCHIO S.r.l. ha individuato il Gestore delle Segnalazioni al proprio interno, nella persona della **Dott.ssa Donatella Rocchi**.

Tale persona **(a)** possiede i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal Decreto Whistleblowing, **(b)** è stata nominata responsabile del trattamento dei dati personali dei Segnalanti, e **(c)** è stata destinataria di specifica formazione sia in materia di *privacy* sia in materia di *whistleblowing*.

2. Gestione delle Segnalazioni

Al ricevimento di una Segnalazione attraverso uno dei Canali di Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni deve:

a) compilare tempestivamente il “*registro delle Segnalazioni*” – istituito da BOCCHIO S.r.l. e gestito in via esclusiva dal Gestore delle Segnalazioni (di seguito, il “Registro”) – indicando:

- (i)** il numero identificativo progressivo della Segnalazione;
- (ii)** la data di ricevimento della Segnalazione;
- (iii)** il Canale di Segnalazione utilizzato dal Segnalante; e
- (iv)** l’oggetto della Segnalazione;

b) rilasciare al Segnalante, entro **5 giorni lavorativi**, un avviso scritto di ricevimento della Segnalazione (salvo in caso di Segnalazione anonima), informando che si procederà nei tempi di legge;

c) compiere una valutazione preliminare della Segnalazione, al fine di classificarla:

- (i)** ammissibile;
- (ii)** carente; o
- (iii)** inammissibile;

nota bene: a tale fine, il Gestore delle Segnalazioni si basa sui seguenti indici di valutazione:

- sussistenza dei presupposti (soggettivi e oggettivi) previsti dal Decreto Whistleblowing
- quindi, provenienza da uno dei soggetti tutelati dal Decreto Whistleblowing e presenza di elementi fattuali riconducibili a una o più Violazioni (non di lieve entità)
- presenza di elementi fattuali precisi e concordanti
- contenuto specifico, tale da consentire la comprensione dei fatti
- presenza di documentazione appropriata e conferente, tale da giustificare la Segnalazione

nota bene: una Segnalazione viene classificata inammissibile quando:

- non ricorrono i presupposti (soggettivi od oggettivi) previsti dal Decreto Whistleblowing
- quindi, non provenga da uno dei Segnalanti o contenga elementi fattuali non riconducibili a una o più Violazioni (o a Violazioni di lieve entità)

nota bene: una Segnalazione viene classificata carente quando:

- contenga elementi fattuali imprecisi o discordanti
- abbia contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti
- presenti documentazione inappropriata o inconferente

d) sulla base della valutazione preliminare compiuta, classificare la Segnalazione nel Registro;

e) se la Segnalazione è classificata “inammissibile”, archiviare la Segnalazione con motivazione sintetica (esempio: *insussistenza di presupposto soggettivo, perché proveniente da soggetto non tutelato ai sensi del Decreto Whistleblowing*), quindi procedere come previsto *sub lett. h*);

f) se la Segnalazione è classificata “carente”, chiedere elementi integrativi al Segnalante (salvo nel caso di Segnalazione anonima), se possibile per iscritto, utilizzando uno dei contatti forniti dal medesimo, oppure tramite lo stesso Canale di Segnalazione utilizzato, avvertendo il Segnalante che in caso di mancato riscontro entro **5 giorni lavorativi** la Segnalazione sarà archiviata;

nota bene: laddove, nei 5 giorni lavorativi, il Segnalante:

(i) dia riscontro alla richiesta di elementi integrativi, il Gestore delle Segnalazioni darà seguito alla valutazione preliminare, come previsto *sub lett. c*);

(ii) non dia riscontro alla richiesta di elementi integrativi, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a inviare al Segnalante (salvo nel caso di Segnalazione anonima) una seconda richiesta di elementi integrativi, avvertendolo che in caso di mancato riscontro entro **3 giorni lavorativi** la Segnalazione sarà archiviata; laddove il Segnalante non dia riscontro alla richiesta neppure entro questo secondo termine, il Gestore delle Segnalazioni procederà ad archiviare la Segnalazione con motivazione sintetica (esempio: *carenza di elementi fattuali precisi e concordanti e assenza di riscontro da parte del segnalante*), procedendo poi come previsto *sub lett. h*); *viceversa*, in caso di riscontro nel termine previsto, il Gestore delle Segnalazioni darà seguito alla valutazione preliminare, come previsto *sub lett. c*);

nota bene: laddove tale classificazione riguardi una Segnalazione anonima, il Gestore delle Segnalazioni procederà ad archiviarla con motivazione sintetica (esempio: *segnalazione anonima avente contenuto generico*);

g) se la Segnalazione è classificata “*ammissibile*”, avviare l’istruttoria interna sui fatti segnalati, al fine di valutarne il **fondamento** (vd. *infra § VI*);

nota bene: ai fini dell’istruttoria interna, il Gestore delle Segnalazioni potrà:

(i) avviare un dialogo con il Segnalante (salvo nel caso di Segnalazione anonima), chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori, sempre tramite il Canale di Segnalazione utilizzato;

(ii) acquisire documenti, anche da uffici pubblici, coinvolgere terze persone tramite audizioni e/o altre iniziative, avendo sempre cura di tutelare la riservatezza della persona del Segnalante (e dell’eventuale Facilitatore), della persona segnalata (o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione) e del contenuto della Segnalazione (inclusi documenti);

h) dare riscontro al Segnalante (salvo nel caso di Segnalazione anonima), entro **3 mesi** dalla data di ricevimento della Segnalazione, se possibile per iscritto, utilizzando uno dei contatti forniti dal medesimo Segnalante, oppure tramite lo stesso Canale di Segnalazione utilizzato, fornendo notizie in merito al seguito dato alla Segnalazione; quindi, comunicando in via alternativa:

(i) l’intervenuta archiviazione della Segnalazione, con motivazione sintetica;

(ii) i provvedimenti adottati in esito alla conclusione dell’istruttoria interna;

(iii) l’avvio di un’istruttoria interna ancora in corso (riscontro interlocutorio); o

(iv) l’invio della Segnalazione a un’autorità per ulteriori indagini (riscontro interlocutorio).

3. Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni

Nell’eventualità in cui una Segnalazione sia presentata a – e/o ricevuta da – un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, tale soggetto dovrà:

a) informare tempestivamente (non oltre **48 ore**) il Gestore delle Segnalazioni;

b) trasmettere tempestivamente (non oltre **48 ore**) la Segnalazione in questione al Gestore delle Segnalazioni, avendo cura di garantire in ogni momento la riservatezza della persona del Segnalante (e dell’eventuale Facilitatore), della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella Segnalazione e del contenuto della Segnalazione (inclusa la documentazione a supporto); e

c) dare contestuale notizia al Segnalante (ove possibile) di tale trasmissione.

Il Gestore delle Segnalazioni, a sua volta, dovrà:

i) accertare se il Segnalante abbia espressamente indicato di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, o se tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione o da comportamenti concludenti del Segnalante (esempio: utilizzo dell’apposita modulistica o richiamo alla normativa in materia);

ii) in caso di positivo accertamento di quanto indicato nel punto (i), trattare la Segnalazione in questione come “*segnalazione whistleblowing*” e, quindi, gestirla in conformità a quanto previsto sopra.

VI. ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA INTERNA

1. Obbligo di dare un seguito “corretto” alle Segnalazioni

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, il Gestore delle Segnalazioni, al fine di assicurare una gestione efficiente e tempestiva delle Segnalazioni, è tenuto – in aggiunta a rilasciare a ogni Segnalante un pronto avviso di ricevimento della Segnalazione (vd. *supra* § V.2, lett. b) – anche:

- a) a dare corretto seguito a ciascuna Segnalazione; e
- b) a fornire un riscontro al Segnalante.

Con riguardo al primo di questi obblighi, ogni Gestore delle Segnalazioni deve sapere che:

- i) per “*seguito*” si intende l’insieme delle azioni intraprese per valutare sia la sussistenza dei fatti, sia l’esito delle indagini svolte al riguardo, sia le conseguenti misure da adottare;
- ii) un seguito può dirsi “*corretto*” quando fa seguito a una valutazione in merito all’**ammissibilità** e al **fondamento** della Segnalazione, nel rispetto di **tempistiche ragionevoli** e della **riservatezza dei dati personali** del Segnalante, dell’eventuale Facilitatore, del segnalato e delle persone eventualmente menzionate nella Segnalazione.

Per quanto riguarda la valutazione sull’**ammissibilità** della Segnalazione, si rimanda alle modalità operative sopra indicate (vd. *supra* § V.2, lett. c).

Per quanto riguarda la valutazione sul **fondamento** della Segnalazione, oltre alle modalità operative sopra indicate (vd. *supra* § V.2, lett. g), si vedano quelle illustrate nel paragrafo seguente.

2. Attività di verifica del fondamento delle Segnalazioni

L’attività di verifica del fondamento delle Segnalazioni è affidata al Gestore delle Segnalazioni.

Nel dare esecuzione a questa attività, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto, sempre nel rispetto del diritto alla riservatezza:

- a) a mantenere una costante interlocuzione con il Segnalante, richiedendo al medesimo – ove necessario – tutte i chiarimenti e le integrazioni (anche documentali) del caso;
- b) a sentire a chiarimenti, in aggiunta al Segnalante, eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- c) ad acquisire documenti in via autonoma, anche da uffici pubblici e/o archivi notarili;
- d) ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti, qualora ritenga necessario il loro coinvolgimento alla luce della natura della Segnalazione e/o della complessità degli accertamenti da compiersi; e
- e) ad avvalersi del supporto di consulenti esterni, qualora ritenga necessario il loro coinvolgimento alla luce della natura della Segnalazione e/o della complessità degli accertamenti da compiersi.

Nota bene: in caso di Segnalazioni riguardanti alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a darne **immediata comunicazione scritta al Consigliere Delegato** (salvo si tratti del soggetto segnalato: vd. *nota bene* seguente) e **all’Organo di Controllo**, tenendoli costantemente informati sullo stato di avanzamento delle attività di istruttoria interna.

Nota bene: in caso di Segnalazioni riguardanti il Consigliere Delegato, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a darne **immediata comunicazione scritta agli altri consiglieri e all’Organo di Controllo**, tenendoli costantemente informati sullo stato di avanzamento delle attività di istruttoria interna.

Nota bene: in caso di Segnalazioni riguardanti l’Organo di Controllo (o, in caso di organo di controllo collegiale, alcuno dei suoi componenti), il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a darne **immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione**, tenendolo costantemente informato sullo stato di avanzamento dell’attività istruttoria interna.

3. Esiti dell'attività di istruttoria interna

All'esito dell'istruttoria interna, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto:

a) qualora ritenga che la Segnalazione sia **fondato**, ossia che sussistano elementi concreti – supportati da idonea documentazione – a sostegno dei fatti oggetto della stessa Segnalazione, a predisporre una **relazione per il Consiglio di Amministrazione**, con evidenza:

- (i) del contenuto della Segnalazione;
- (ii) delle attività di verifica svolte;
- (iii) dei risultati delle attività di verifica; e
- (iv) dei documenti e/o degli altri elementi comprovanti le condotte oggetto di Segnalazione;

nota bene: in caso di Segnalazione riguardante alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la suddetta relazione dovrà essere inviata anche all'Organo di Controllo;

b) qualora ritenga invece che la Segnalazione sia **infondata**, ossia che manchino elementi concreti a sostegno dei fatti oggetto della stessa, a procedere con la sua **archiviazione**, dando contestuale **informativa scritta al Consigliere Delegato** (salvo si tratti del segnalato: vd. *nota bene* seguente), da cui risultino, almeno, il contenuto della Segnalazione e i risultati delle attività di verifica;

nota bene: in caso di Segnalazione riguardante il **Consigliere Delegato** e/o alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tale informativa scritta dovrà essere inviata all'intero Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

4. Obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti riguardanti, direttamente o indirettamente, il Gestore delle Segnalazioni, ovvero in tutti i casi in cui quest'ultimo abbia un interesse connesso alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza, lo stesso Gestore delle Segnalazioni è tenuto, contestualmente al rilascio dell'avviso di ricevimento al Segnalante (di cui al § V.2, lett. b) e prima di procedere con la valutazione preliminare (di cui al § V.2, lett. c):

- a)** a dare **immediata comunicazione scritta** al Consiglio di Amministrazione di tale conflitto di interessi; e
- b)** ad **astenersi** dal processo di gestione della Segnalazione.

In tale eventualità, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni per la gestione della Segnalazione.

VII. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

1. Tenuta e conservazione del Registro

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto:

- a) a compilare il Registro e tenerlo costantemente aggiornato; e
- b) a conservare il Registro nel rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale *privacy* adottato da BOCCHIO S.r.l. (di seguito, il “Manuale Privacy”).

2. Archiviazione e conservazione della documentazione

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto ad archiviare e conservare tutta la documentazione riguardante la Segnalazione (inclusa la Segnalazione stessa) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Manuale Privacy.

Tale documentazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, dovrà essere archiviata in forma anonima e conservata per il tempo strettamente necessario per la gestione della Segnalazione secondo le modalità operative qui indicate e, comunque, di regola, salvo specifiche disposizioni normative e/o particolari esigenze (anche difensive) in sede giudiziaria, **non oltre 5 anni** dalla data di invio al Segnalante del riscontro scritto contenente la comunicazione o dell'intervenuta archiviazione della Segnalazione o dei provvedimenti adottati in esito all'espletamento dell'istruttoria interna (vd. *supra* § V.2, lett. h).